

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

Il Sacchettificio Naz G. Corazza SpA con sede in Viale Benelux 2, Ponte San Nicolò PD, iscritta al Registro Imprese di Padova, capitale sociale di €. 5.000.000,00 (interamente versato), C.F. 00210180287 e Partita IVA 00210180287, qui rappresentata dal Cav. Selmin Benito, in qualità di Legale rappresentante, d'ora in poi il *committente*,

e

UP Log S.r.l. con sede in Via Luigi Einaudi,4 Venezia (VE) iscritta al Registro Imprese di Venezia capitale sociale di € 10.000,00 C.F. 12870660961 e Partita IVA 12870660961 per attività di *descrizione attività movimentazione merci e facchinaggio* ed intestataria delle seguenti posizioni assicurative INAIL 96727249 – INPS 4993833843 - RCT 440702624 qui rappresentata da Pasquale Giannotti, in qualità di Legale rappresentante, d'ora in poi l'*appaltatore*.

CONVENGONO IL SEGUENTE CONTRATTO DI APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

1.1 Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il committente affida all'appaltatore, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 9, l'esecuzione dei seguenti *servizi*:

- Movimentazione di prodotto finito dal Reparto Produzione RIF all'area di reggiatura RC*
- Movimentazione di semilavorati RIF Accoppiato*
- Movimentazione accessori e Semilavorati con consegne alle macchine RIF*
- Movimentazione prodotti finiti in area RIF*
- Ricevimento e scarico materiali da imballo in cartone*
- Ricevimento e scarico componenti ausiliari RIF e semilavorati da produzioni esterne RIF*
- Ricevimento Colle, Inchiostri, Vernici e Solventi da fornitori e relativa gestione resi*
- Gestione scarto e sfrido dalle macchine del RC*
- Gestione scarto e sfrido dalle macchine del RIF*
- Gestione EPAL resi da Clienti*

Art.2 Durata – Forza maggiore

2.1 La presente scrittura privata ha effetto dal 01.04.2026 al 31.12.2026 e non si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza, salvo proroga da concordarsi per iscritto.

2.2 È facoltà delle parti di recedere dal presente contratto anche prima della data di scadenza sopra concordata, con preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (all'indirizzo PEC risultante dal competente Registro Imprese).

Art.3 Esecuzione di servizi

3.1 I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, secondo le seguenti modalità: periodicità giornaliera per la movimentazione, settimanale per i servizi di pulizia.

3.2 Le attività verranno espletate da personale tecnicamente idoneo ed eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

3.3 Il committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del Codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei servizi, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.



3.4 L'appaltatore è tenuto ad osservare le eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori che possono essere ordinate per iscritto dal committente per proprie sopravvenute esigenze anche di carattere tecnico o produttivo, salvo il diritto ad ottenere una congrua proroga del termine di ultimazione dei lavori.

3.5 L'appaltatore, invece, non può procedere a sospensioni senza il consenso del committente.

3.6 Le variazioni possono essere disposte esclusivamente dal committente. In tal caso le parti convengono fin d'ora di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni del prezzo.

Art.4 Subappalto e cessione del contratto

4.1 È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare o cedere in tutto o in parte il presente contratto ad altre società e comunque di cedere ad altri l'esecuzione dei servizi affidati con il contratto stesso.

4.2 Il committente comunque, in deroga a quanto previsto al precedente comma, ha facoltà di dare preventiva autorizzazione per iscritto al subappalto di servizi rientranti nell'oggetto del presente contratto. In tal caso, l'appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del committente, dell'opera (*o dei servizi*) oggetto di subappalto.

4.3 Nel caso di subappalto troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 6.3 del presente contratto. L'appaltatore è comunque tenuto a farsi rilasciare dal subappaltatore la necessaria documentazione attestante il rispetto dei medesimi obblighi previsti al citato articolo a carico dell'appaltatore, che quindi si intendono così estesi anche in capo al subappaltatore, facendone prontamente consegna al committente, il quale si riserva, in difetto, il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 9.

4.4 L'appaltatore è comunque tenuto a farsi rilasciare dal subappaltatore la necessaria documentazione attestante la sua regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa (Cassa edile, se dovuta), facendone prontamente consegna al committente, il quale si riserva, in difetto, il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 9.

Art.5 Organizzazione e mezzi dell'appaltatore

5.1 L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si avvarrà di mezzi di cui ha piena e legittima disponibilità.

L'appaltatore dichiara che, ai fini della sicurezza, i suddetti mezzi sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza; l'appaltatore, fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 6.2 del presente contratto, comunicherà al committente, preliminarmente alla presa in possesso dei mezzi, i nominativi del proprio personale che utilizzeranno i mezzi stessi e ne attesterà, con specifica documentazione, la loro abilitazione all'uso ai fini e per gli effetti dell'art. 72, comma 2°, del D.lgs. n. 81/2008.

5.2 Resta in ogni caso inteso che l'organizzazione dei mezzi, in relazione alle esigenze del servizio, ed il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sono, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 276/2003, di esclusiva pertinenza dell'appaltatore il quale assume pertanto la gestione a proprio rischio.

5.3 L'appaltatore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché degli impianti, macchine ed attrezzature del committente di cui al precedente comma 5.1.

5.4 Spetterà inoltre all'appaltatore organizzare e gestire in modo autonomo l'area di competenza espressamente riservatagli dal committente all'interno dell'azienda.

5.5 È fatto espresso divieto al personale del committente di accedere all'area riservata al personale dell'appaltatore. Il personale dell'appaltatore, a propria volta, non potrà accedere ad altra area se non quella espressamente riservata per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

5.6 Fermo restando l'obbligo dell'esposizione del tesserino di riconoscimento nel corso dell'appalto, il personale dell'appaltatore dovrà essere identificabile anche mediante l'utilizzo di abbigliamento recante specificatamente il nome dell'appaltatore stesso.

Art.6 Disciplina del personale. Obblighi dell'appaltatore

6.1 L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione del servizio, a servirsi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere.

6.2 L'appaltatore dovrà comunicare al committente, almeno 2 giorni prima dell'inizio del servizio l'elenco del personale che verrà impiegato nell'appalto nonché il nominativo del proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata del contratto, e del suo eventuale sostituto. Tale elenco conterrà



l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato e verrà accompagnato da adeguata documentazione (es. copia del libro unico del lavoro dal quale risulta l'assunzione del dipendente; posizione I.N.P.S., posizione I.N.A.I.L., etc.). L'ingresso allo stabilimento sarà consentito solo al personale previamente comunicato al committente per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni di personale, l'appaltatore si impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso comunque non inferiore a 12 ore lavorative. Rimane comunque facoltà del committente chiedere, per iscritto, l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre 4 ore lavorative.

6.3 L'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza, garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale stesso nel periodo di esecuzione del contratto, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Inoltre, l'appaltatore si impegna al regolare versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente nonché ai versamenti IVA scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto di appalto. Ai fini di cui sopra, l'appaltatore è quindi tenuto a produrre al committente, in corso di rapporto contrattuale e comunque prima di ogni pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte sua dei predetti obblighi (ad esempio: *copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dei versamenti IVA; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL – mod. 10/SM – e dei relativi versamenti – mod. F. 24; documento unico di regolarità contributiva – DURC*). In ogni caso, il committente si riserva, attraverso propri incaricati e con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, di compiere verifiche contabili presso la sede dell'appaltatore per accertare il rispetto degli obblighi sopra previsti, anche con riferimento a quello concernente il regolare accantonamento del T.F.R. del personale impegnato nell'appalto; resta altresì inteso che il diritto qui disposto potrà venir esercitato dal committente anche successivamente alla conclusione del presente contratto e per almeno due anni dalla conclusione stessa.

6.4 Il committente si riserva la facoltà insindacabile di disporre l'allontanamento dall'unità produttiva del personale dell'appaltatore che non risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi.


6.5 Alla luce di quanto sopra, resta inteso che l'amministrazione dei dipendenti sia nei rapporti diretti, sia nei rapporti con gli Enti pubblici preposti all'applicazione delle norme di legge concernenti l'amministrazione dei lavoratori, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dipendenti è di esclusiva spettanza dell'appaltatore.

6.6 L'appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti commi da 6.1 a 6.3, prevedendo, altresì, il diritto di cui al comma 6.4, esercitabile anche dal committente, in caso di inerzia dell'appaltatore stesso. L'appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei terzi subappaltatori.

6.7 L'appaltatore è tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia. Il tesserino deve contenere le generalità del dipendente, la data di assunzione del medesimo, nonché i dati dell'impresa datore di lavoro e deve essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi, per i quali il tesserino deve anche indicare il nominativo del committente, nonché ai dipendenti degli eventuali subappaltatori per i quali il tesserino deve anche specificare l'autorizzazione al subappalto; spetta inoltre all'appaltatore verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori espongano detto tesserino.

Art.7 Sicurezza

7.1 L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi affidati con il presente contratto, come risultante dal certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. nonché da autocertificazione attestante detta idoneità, entrambe consegnate al committente preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto e, quindi ad esso allegate. L'appaltatore si impegna a comunicare al committente ogni eventuale modifica a tale *status*.



7.2 Committente ed appaltatore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto. Committente ed appaltatore si impegnano inoltre a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.

7.3 Al fine di promuovere la collaborazione ed il coordinamento su indicati, il committente ha predisposto un documento unico di seguito denominato "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e delle misure di prevenzione", come previsto dall'art. 26, comma 3° del D.lgs. n. 81/2008, nel quale vengono indicati i rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui l'appaltatore è chiamato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta dal committente negli stessi locali; tale documento contiene, inoltre, le misure adottate (o da adottare) al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori del committente e quelli della diversa impresa o delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

Il Documento unico è stato elaborato a seguito di apposito incontro-sopralluogo, tenutosi antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto, durante il quale il committente fornisce all'appaltatore, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008, dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati dai lavori e sulle misure generali di prevenzione e di emergenza adottate. Contestualmente l'appaltatore ha presentato il proprio documento di valutazione dei rischi inerente le proprie attività ed ai fini della tutela dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

Il Documento unico di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione redatto a cura del committente, viene sottoscritto quindi dalle parti ed allegato al presente contratto per costituirne parte integrante ed inscindibile; avrà valore fino a sua modifica, dovendo venir adeguato in ragione dell'evoluzione dei servizi oggetto del contratto.

7.4 L'appaltatore si impegna a divulgare le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza in maniera completa ed appropriata ai propri dipendenti.

7.5 L'appaltatore dichiara fin d'ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Documento unico di cui al precedente comma 7.2 ed alle ulteriori eventuali indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite dal committente sui rischi esistenti nell'area lavorativa in cui sarà chiamato ad operare.

7.6 Il personale dipendente dell'appaltatore, compreso nell'elenco del personale trasmesso dall'appaltatore e sue variazioni successive, potrà accedere ai soli locali del committente dove si svolgeranno le prestazioni contrattuali nonché agli eventuali altri locali espressamente indicati.

7.7 L'appaltatore dà atto che il committente non è tenuto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate, trattandosi di accertamenti connessi a rischi specifici propri della Sua attività e connessi all'utilizzo dei mezzi propri

7.8 L'appaltatore si impegna ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro.


7.9 L'appaltatore manleverà il committente per tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008); a sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti degli eventuali subappaltatori.

7.10 L'appaltatore sarà infine tenuto a dare immediata comunicazione scritta al committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, ed a tenerlo successivamente informato circa le condizioni degli infortunati ed i relativi conseguenti accertamenti ed indagini.

Art.8 Sicurezza

8.1 L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.lgs. n. 81/2008, la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai lavori affidati in appalto con il presente contratto, come risultante dalla documentazione di cui all'allegato XVII del citato decreto legislativo, consegnata al committente preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto.

8.2 Fermo restando l'obbligo di osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, in attuazione delle stesse l'appaltatore è tenuto specificatamente all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 81/2008 e all'adozione delle misure dirette a rispettare le prescrizioni di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili di cui all'allegato XIII del D.lgs. n. 81/2008 (oltre che gli obblighi di cui all'art 96 del citato decreto legislativo).



8.3 Inoltre, l'appaltatore dovrà accettare ed attuare il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) predisposto a cura del cliente finale e parte integrante del presente contratto, impegnandosi a collaborare con il cliente stesso per eventuali integrazioni a detto piano. L'appaltatore è comunque tenuto a predisporre e consegnare al Coordinatore, prima dell'inizio dei lavori di competenza, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il Piano deve venir redatto secondo quanto previsto dall'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore sui piani proposti dovrà procedere alla preventiva consultazione dei rappresentanti per la sicurezza e dovrà conseguentemente metterli a disposizione degli stessi, se presenti; in caso contrario tali obblighi dovranno essere adempiuti dall'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti.

8.4 Per un'efficace attuazione degli obblighi di legge l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto al committente il nominativo del proprio responsabile della sicurezza del cantiere e del direttore tecnico dello stesso cantiere sopra indicato.

8.5 Le parti stenderanno apposito verbale sulla trasmissione, accettazione ed eventuale integrazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del POS, nonché della consultazione preventiva dei rappresentanti della sicurezza.

8.6 Le diverse imprese appaltatrici presenti si impegnano a fornire informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti all'intersecarsi delle diverse lavorazioni presenti all'interno dell'azienda, impegnandosi altresì alla collaborazione e coordinamento fra le imprese presenti nel cantiere.

8.7 L'appaltatore dichiara fin d'ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente alle indicazioni generali riportate nel documento informativo, a procedure di comportamento se previste, ed alle indicazioni specifiche dovute a situazioni temporanee e contingenti fornite dal committente sui rischi esistenti nell'area lavorativa in cui sarà chiamato ad operare.

8.8 L'appaltatore manleverà il committente per tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L. A sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti degli eventuali subappaltatori.

8.9 L'appaltatore sarà infine tenuto a dare immediata comunicazione scritta al committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, ed a tenerlo successivamente informato circa le condizioni degli infortunati ed i relativi conseguenti accertamenti ed indagini.

Art.9 Corrispettivo

9.1 Il corrispettivo dei servizi viene determinato a forfait mensile in complessivi euro 17.000,00, (diciassettemila) oltre ad IVA.

9.2 A norma dell'art.1665 del Codice civile il diritto al pagamento del corrispettivo sorge dopo l'esecuzione del servizio con esito favorevole. A tal fine sono definiti i seguenti parametri esplicitati rispettivamente negli Allegati 1, 2, 3 (che fanno parte integrante della presente scrittura):

- Volumi medi di movimentazione concordati
- Anagrafica ed ubicazione ceste per scarto e sfrido
- Penali per disservizi causati nel mese

9.3 Il pagamento deve essere fatto entro 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

L'appaltatore emetterà fattura mensile in forma posticipata, che il committente provvederà a pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione fine mese, tramite R.I.BA.

9.4 Costituisce condizione per il pagamento del corrispettivo l'esibizione della documentazione di cui ai precedenti artt. 6.3 e 6.6 del presente contratto dalla quale si accerti la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa tenuta dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, oltre che degli obblighi ulteriori ivi specificati, non intendendosi pertanto sorto il credito a favore dello stesso appaltatore se non a seguito dell'avverarsi della condizione qui disposta.

9.5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5 del D.lgs. n.81/2008, i costi delle misure adottate (o da adottare) al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori del committente e quelli della diversa impresa o delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto vengono indicati in modo analitico in apposito documento allegato al presente contratto.

9.6 Viene alle parti espressamente vietata la cessione di ogni qualsivoglia credito derivante dal presente contratto.



Art.10 Privacy

10.1. Nell'esecuzione del presente contratto le parti sono reciprocamente informate che verranno trattati dati personali inerenti al committente ed all'appaltatore e ai dipendenti e collaboratori di entrambi. I dati saranno trattati con modalità cartacee e informatiche dal personale incaricato dall'appaltatore e committente per le sole ed esclusive finalità di esecuzione del presente contratto e per tutti gli adempimenti di legge connessi e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e osservando tutti i diritti riconosciuti all'interessato dalle leggi vigenti.

10.2 L'appaltatore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati relativi ai propri dipendenti, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". In questo senso, l'appaltatore si impegna ad informare i propri dipendenti (art.13 del D.lgs. n.196/2003) che i loro dati potranno essere oggetto di comunicazione a committenti terzi con i quali l'appaltatore stesso dovesse instaurare rapporti contrattuali, in particolare per finalità di verifica della corretta esecuzione degli impegni contrattuali stessi nonché a fini di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale del terzo, ottenendo inoltre, ove necessario, specifico consenso scritto al trattamento dei dati dai dipendenti così informati.

Art.11 Riservatezza

11.1 L'appaltatore si impegna, per sé ed i propri dipendenti, a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni tecnico commerciali, trattate o disponibili presso il committente, di cui abbia notizia o venga a contatto nell'espletamento del proprio servizio all'interno dell'azienda del committente. L'appaltatore si impegna pertanto a non divulgare e trasferire a terzi dati conosciuti nell'ambito della prestazione offerta.

Art.12 Intero accordo

12.1 La presente scrittura privata costituisce l'unico accordo vigente tra le parti relativamente a quanto in oggetto. Si considera priva di effetto ogni clausola apposta dall'appaltatore su fatture, note, corrispondenza ed altri documenti. Salvo quanto previsto nel medesimo, nessuna modifica e rinuncia sarà valida se non verrà predisposta con atto scritto e debitamente sottoscritta, per approvazione, da entrambe le parti.

Art.13 Rinvio alle leggi vigenti

13.1 Il contenuto e l'interpretazione della presente scrittura privata sono soggetti alla legge italiana; pertanto le parti convengono di rimettersi, per tutto quanto non sia stato qui espressamente previsto, alle norme di legge vigenti nel territorio italiano.

Art.14 Foro esclusivo competente

14.1 Foro esclusivo competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto è quello di Padova.

Art.15 Oneri fiscali

15.1 Tutte le prestazioni di cui alla presente scrittura privata sono soggette ad IVA. L'eventuale registrazione della presente scrittura privata è pertanto soggetta a tassa fissa di registro con onere a carico della parte nel cui interesse viene effettuata la registrazione.



Art. 16 Clausola risolutiva espressa

16.1 Indipendentemente dal diritto di far valere altri inadempimenti la cui gravità giustifichi la risoluzione del contratto, le parti potranno altresì risolvere il contratto stesso con effetto immediato, a norma dell'articolo 1456 del Codice civile, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- concordato preventivo o altra procedura concorsuale alla quale venga sottoposta una delle parti;
- cessazione delle attività di una delle parti;
- inosservanza degli obblighi e degli oneri previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- inosservanza degli obblighi e degli oneri previsti dall'art. 6.6;
- subappalto e cessione del contratto, senza preventiva autorizzazione scritta del committente;
- irregolarità retributiva dei dipendenti (ivi compresa ogni violazione in merito all'obbligo di procedere al regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale dell'appaltatore nel periodo di esecuzione del contratto), irregolarità contributiva e/o assicurativa e/o mancata produzione dei documenti attestante la correttezza retributiva, contributiva ed assicurativa sia dei dipendenti dell'appaltatore, sia dei dipendenti dell'eventuale subappaltatore;
- irregolare e/o mancato versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente;
- irregolari e/o mancati versamenti IVA scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto di appalto;
- esecuzione non a regola d'arte, che configuri inadempimento grave;
- mancata stipula delle assicurazioni richieste.

16.2 La risoluzione si esercita mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (all'indirizzo PEC risultante dal competente Registro Imprese).

Letto, confermato e sottoscritto in Ponte San Nicolò, li 30/03/2028

Firme del committente e dell'appaltatore

UP LOG, SRL
Via Einaudi, 4
30174 VENEZIA (VE)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, in relazione alle clausole di cui agli articoli:

Articolo 4 (Divieto del subappalto e responsabilità per il personale dei subappaltatori);

Articolo 5 (Organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore)

Articolo 6 (Disciplina del personale e prestazioni garanzia sulla regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale dipendente);

Articolo 9 (Corrispettivo);

Articolo 11 (Riservatezza);

Articolo 13 (Legge applicabile);

Articolo 14 (Foro competente);

Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa).

Dichiarano espressamente di approvarle.

Firme del committente e dell'appaltatore

UP LOG, SRL
Via Einaudi, 4
30174 VENEZIA (VE)



